Codice A1404C

D.D. 24 dicembre 2024, n. 1000

D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 - Rinnovo Accordo-quadro, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016. Approvazione stipula convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare...



ATTO DD 1000/A1400B/2024

DEL 24/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1400B - SANITA'

OGGETTO: D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 – Rinnovo Accordo-quadro, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016. Approvazione stipula convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per la collaborazione della Dott.ssa Antonietta STARTARI.

Vista la legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 che ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Vista la D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 con la quale è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Vista la successiva Determinazione della Direzione Sanità n. 90 del 09.02.2018 con cui è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Vista la D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 con cui è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, in parziale sanatoria dall'1/1/2023 al 31/12/2028, l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale, tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Dato atto che con Determinazione della Direzione Sanità n. 189 del 19.03.2024 è stata approvata la

convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per la collaborazione della Dott.ssa Antonietta Startari nell'ambito del Settore "Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica", in scadenza al 31.12.2024.

Ritenuto opportuno, ai sensi della D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023, stipulare con l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria una nuova convenzione per la collaborazione della Dott.ssa Antonietta Startari, collaboratore amministrativo professionale presso S.S.D. Formazione, Comunicazione, Fundraising e Processi amministrativi DAIRI dell'AOU AL, per attività di supporto al "Settore regionale Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica" nell'ambito della funzione di farmacovigilanza, come specificato in convenzione.

Dato atto che con nota prot. n. 29829/A1400B del 10.12.2024, a firma del Direttore della Direzione Sanità, è stato richiesto l'assenso per la collaborazione della Dott.ssa Antonietta Startari, mediante attivazione di una nuova Convenzione.

Preso atto che con Deliberazione n. 651 del 20.12.2024 il Direttore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria ha approvato la stipula della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata fino al 31.12.2025 e con impegno di un giorno alla settimana, in orario di servizio.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Ritenuto di procedere, per quanto sopra espresso, alla stipula della Convenzione per la collaborazione della Dott.ssa Antonietta Startari, per l'attività di supporto al "Settore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con durata fino al 31.12.2025 e impegno orario pari a un giorno alla settimana.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- Art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- DD n. 90 del 09.02.2018;
- D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023;
- Deliberazione dell'AOU AL n. 651 del 20.12.2024;

determina

• di provvedere alla stipula della Convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, allegata al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale, per la collaborazione, ai sensi della DGR n. 21-6702 del 04/04/2023, della Dott.ssa Antonietta Startari, collaboratore amministrativo professionale presso S.S.D. Formazione, Comunicazione, Fundraising e Processi amministrativi DAIRI dell'AOU AL, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con impegno orario pari a un giorno alla settimana, in orario di servizio;

- di stabilire che la collaborazione avrà la durata fino al 31.12.2025, a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, e dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA') Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Allegato

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA ANTONIETTA STARTARI, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023, NELL'AMBITO DEL SETTORE "ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA"

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21–6702 del 04/04/2023, ha rinnovato, senza soluzione di continuità, in parziale sanatoria dall'1/1/2023 al 31/12/2028, l'Accordo-quadro approvato con DGR 7 dicembre 2017, n. 39 – 6099, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale,

L'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con del, ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Piazza Piemonte, 1

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, nella persona del Direttore Generale, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede dell'Azienda.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

- 1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente l'attività relativa all'Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica che ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità generali:
- coordinamento delle attività amministrative relative al Centro Regionale di farmacovigilanza presso il Settore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica della Regione Piemonte per l'utilizzo delle risorse disponibili per la realizzazione di iniziative di farmacovigilanza;
- gestione della corrispondenza e dei rapporti con l'AIFA e monitoraggio dei progetti di farmacovigilanza finanziati da AIFA e svolti dalle ASR del Piemonte.
- 2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte Direzione Sanità Settore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, la dott.ssa Antonietta Startari profilo professionale: collaboratore amministrativo Area dei funzionari ed elevata qualificazione qualifica professionale: collaboratore amministrativo professionale dipendente dell'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria
- 3. L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonietta Startari ha la durata fino al 31.12.2025, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con impegno orario pari a 1 giorno a settimana.

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta Dott.ssa Antonietta Startari presso il Settore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia Sanitaria, della Regione Piemonte.

- 4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
- 5. Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Antonietta Startari é obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 602 del 24/11/2014 e s.m.i.
- 6. la Dott.ssa Antonietta Startari permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.

- 7. Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.
- 8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 9. L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
- 10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.
- 11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte

realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

- 12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.
- 13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.
- 14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.
- 15. Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Antonietta Startari é tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'
OTT
DIRETTORE GENERALE DELL' AOU SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO D ESSANDRIA
DTT